

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Articoli 39, 42, 43 e 44 della legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 – Indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia regionale sanitaria e approvazione schema di convenzione per lo svolgimento delle attività a valenza regionale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento Salute generale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del direttore del Dipartimento Salute e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare le "Modalità di svolgimento delle funzioni attribuite all'ARS - Articolo 43, comma 1, legge regionale 8 agosto 2022 n. 19", di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di convenzione, di cui all'allegato B, avente ad oggetto l'attività di supporto a favore delle strutture organizzative della Giunta regionale, sulla base dell'assetto delle competenze definito con deliberazioni n. 1204 e n. 1523 del 2021 e dell'ARS, da parte delle Aree Dipartimentali e delle Strutture centrali della pre-esistente ASUR;
3. di approvare l'allegato C, concernente direttive, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera e), della L.R. 19/2022, in materia di gestione diretta dei sinistri per responsabilità sanitaria connessi agli eventi che si verificheranno a partire dal 01/01/2023.
4. di autorizzare il Direttore dell'ARS alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale”

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”

Legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”

Motivazione

L’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, concernente “Riordino del servizio sanitario regionale”, prevede, al comma 1, che l’ARS è strumento operativo per la gestione delle funzioni delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle materie dell’assistenza sanitaria territoriale, dell’assistenza ospedaliera, dell’assistenza farmaceutica, della prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell’integrazione socio sanitaria e della sanità veterinaria.

Richiamata:

- la legge regionale n. 19 del 8 agosto 2022 concernente “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale” pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Marche in data 11 agosto 2022 e, ai sensi dell’articolo 50 della medesima legge, in vigore il giorno 12 agosto 2022.

L’art. 23 individua le Aziende Sanitarie Territoriali (AST), che assicurano le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l’equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione socio-sanitaria organizzate nel territorio. Al comma 1 del predetto art. 23 vengono individuate le seguenti AST:

- a) l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona;
- b) l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno;
- c) l’Azienda sanitaria territoriale di Fermo;
- d) l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata;
- e) l’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

Il comma 2 del predetto art. 23 stabilisce: “Le Aziende sanitarie territoriali sono istituite da questa legge con le modalità di cui all’articolo 42. Gli ambiti territoriali di riferimento delle Aziende sanitarie territoriali sono individuati nell’allegato A di questa legge”. Tali ambiti risultano coincidenti con quelli delle Aree Vaste di riferimento.

L’art. 4 (Funzioni della Regione), della L.R. 19/2022 al comma 1, definisce le funzioni della Regione prevedendo che *“La Regione esercita in ambito sanitario le funzioni che richiedono una gestione unitaria sul territorio regionale e, in particolare, quelle di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo, verifica e valutazione, nonché le altre funzioni a essa demandate dalla normativa statale”*;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'art. 39 (Vigilanza e controllo regionale) della L.R. 19/2022 prevede che *“La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione degli enti del servizio sanitario regionale al fine di verificare il risultato di gestione raggiunto in termini di buon andamento e di conseguimento dell’equilibrio economico, con particolare riferimento all’economicità, all’efficacia e all’efficienza dell’attività svolta, alla conformità alle direttive e agli indirizzi regionali, nonché agli obiettivi fissati dalla programmazione sanitaria statale e regionali”.*

L'art. 42 (Soppressione dell'ASUR, costituzione delle AST e incorporazione dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord) testualmente stabilisce:

“1. Nelle more del processo di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, dalla data di entrata in vigore di questa legge gli atti di straordinaria amministrazione, nonché gli atti concernenti l'organizzazione dell'ente, il reclutamento del personale, il conferimento di incarichi dirigenziali e la sottoscrizione di contratti pluriennali sono adottati dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dalle Aree Vaste di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), nonché dall'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di cui alla legge regionale 22 settembre 2009, n. 21 (Istituzione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"), previo nulla osta del direttore del dipartimento regionale competente in materia di sanità in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo.

2. La Giunta regionale può individuare ulteriori atti per i quali è necessario il nulla osta di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della l.r. 18/2021, un'unità di progetto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione del processo di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale. La gestione dell'unità di progetto è affidata dalla Giunta regionale al direttore del dipartimento regionale competente in materia di sanità, coadiuvato dal direttore del dipartimento regionale competente in materia di bilancio.

4. Ai fini della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dai direttori di Area vasta di cui all'articolo 10 della l.r. 13/2003, e il direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord", coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, assicurano la loro collaborazione all'unità di progetto di cui al comma 3, mettendo a disposizione i dati necessari e provvedendo, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, alla ricognizione per le rispettive aziende, con apposite relazioni, del personale e dei fondi contrattuali determinati dalla contrattazione decentrata, dei rapporti giuridici attivi e passivi, delle liti pendenti, della situazione finanziaria, fiscale e patrimoniale, comprensiva della redazione degli inventari dei beni mobili e immobili. Le relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale e all'unità di progetto di cui al comma 3 e sono aggiornate, ove necessario, in relazione al termine di cui al comma 9.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. *La Giunta regionale, acquisita la proposta dell'unità di progetto, ai fini dell'istituzione delle Aziende sanitarie territoriali, della soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dell'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord" di cui ai commi 9 e 10, provvede entro il 31 ottobre 2022 a: a) stabilire le modalità di subentro delle Aziende sanitarie territoriali nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere finanziario, fiscale, patrimoniale facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) alla data della soppressione, anche con riferimento alle reti, ai dipartimenti e ai centri regionali di cui al comma 7 dell'articolo 48, fatta salva la gestione liquidatoria di cui al comma 9; b) definire le modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie, nonché dei beni mobili e immobili dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) alle Aziende sanitarie territoriali; c) adottare le misure necessarie ai fini dell'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord" nella costituenda Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino e, in particolare, in ordine al trasferimento delle risorse umane; d) adottare gli atti necessari alla riorganizzazione del sistema degli acquisti degli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 44; e) determinare gli indirizzi e i criteri per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende sanitarie territoriali, anche tenuto conto di quanto stabilito dai commi 9 e 10 dell'articolo 47.*

6. *La Giunta regionale adotta, altresì, ogni ulteriore atto necessario a portare a compimento il processo di riorganizzazione, anche con riferimento all'esigenza di implementare e armonizzare i sistemi informativi, assicurando la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie.*

7. *Gli atti di cui ai commi 5 e 6 concernenti il personale sono adottati nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.*

8. *Ai fini di cui al comma 9 la Giunta regionale provvede a nominare i direttori generali delle Aziende sanitarie territoriali ai sensi dell'articolo 26.*

9. *Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziari pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Le funzioni di commissario liquidatore sono svolte dal direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, che provvede altresì agli ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona istituita con questa legge.*

10. *Dal 1° gennaio 2023, con la costituzione dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è incorporata nella medesima Azienda sanitaria territoriale, che subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera cessata.

11. *Il patrimonio dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", costituito dai beni mobili e immobili ad essa appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.*

12. *Con la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" gli organi in carica alla data di cui al comma 9 cessano dalle loro funzioni. I collegi sindacali in carica alla medesima data provvedono, comunque, all'assolvimento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 terdel d.lgs. 502/1992 in relazione al periodo di competenza. Cessano, altresì, dalle loro funzioni i direttori amministrativi e i direttori sanitari dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nonché i direttori di Area vasta in carica alla medesima data.*

13. *Il personale in servizio nella soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è trasferito senza soluzione di continuità alle Aziende sanitarie territoriali e quello in servizio nell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è trasferito senza soluzione di continuità all'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6.*

14. *Il processo di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale è svolto garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro e l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni."*

L'Art. 43 della L.R. 19/2022 (Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale sanitaria) stabilisce:

"1. Per le finalità di questa legge sono attribuite all'Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla l.r. 26/1996 le seguenti funzioni:

a) coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati di beni, servizi e lavori pubblici degli enti del servizio sanitario regionale e supporto tecnico e operativo alla Stazione unica appaltante (SUAM) di cui alla legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)) secondo quanto previsto dall'articolo 44;

b) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella definizione del fabbisogno di personale;

c) supporto in relazione all'eventuale coordinamento di procedure concorsuali aggregate per il reclutamento del personale degli enti del servizio sanitario regionale, secondo quanto stabilito ai sensi della lettera

c) del comma 4 dell'articolo 20 di questa legge;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) raccolta, verifica, elaborazione dei flussi informativi e gestione dell'archivio regionale dei dati e delle informazioni di interesse sanitario, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

e) analisi, valutazione e monitoraggio dei fabbisogni, della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie e delle risorse correlate, anche ai fini della definizione di costi standard;

f) monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei contenuti informativi relativi agli adempimenti ministeriali e regionali;

g) indirizzo per la programmazione e l'organizzazione dei trasporti sanitari e del sistema di emergenza e urgenza;

h) indirizzo e coordinamento dei percorsi assistenziali ospedale-territorio, per la gestione del rischio clinico e la valutazione della qualità con attività di audit e misurazione degli esiti;

i) indirizzo e governo delle reti cliniche;

l) indirizzo, coordinamento e controllo dello sviluppo dei sistemi informativi e tecnologici del servizio sanitario regionale;

m) valutazione delle tecnologie biomediche e coordinamento delle funzioni di Health Technology Assessment (HTA);

n) promozione della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione in materia sanitaria e di integrazione socio-sanitaria;

o) monitoraggio dell'attività degli Uffici relazioni con il pubblico (URP) degli enti del servizio sanitario regionale e degli strumenti di partecipazione dei cittadini e degli utenti.

2. *L'Agenzia regionale sanitaria può svolgere, nell'ambito delle proprie competenze tecnico-specialistiche, d'intesa con la struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità, attività di analisi, ricerca ed elaborazione dati a favore degli enti del servizio sanitario regionale, purché ciò non risulti incompatibile con lo svolgimento delle altre funzioni assegnate.*

3. *La Giunta regionale può attribuire all'Agenzia regionale sanitaria l'esercizio di ulteriori funzioni di coordinamento, assistenza e supporto al sistema sanitario regionale, per l'incremento del livello di efficacia e di efficienza del medesimo.*

4. *La Giunta regionale disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia regionale sanitaria ai sensi del comma 1.*

5. *Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono garantite attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.*

L'Art. 44 (Sistema di acquisto degli enti del servizio sanitario regionale) recita testualmente:

“1. Al fine di favorire la centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori in ambito sanitario e della relativa programmazione, nell'intento di ottimizzare ed efficientare la spesa degli enti di cui all'articolo 22, l'Agenzia regionale sanitaria di cui all'articolo 4 della l.r. 26/1996, svolge:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

a) funzioni di coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati di beni, servizi e lavori pubblici degli enti del servizio sanitario regionale;

b) funzioni di supporto tecnico e operativo alla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) di cui alla l.r. 12/2012 nelle attività di pianificazione e gestione delle procedure di acquisto centralizzato di beni, servizi e lavori pubblici per gli enti del servizio sanitario regionale in conformità alla disciplina dell'Unione europea e statale.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dall'Agenzia regionale sanitaria anche avvalendosi delle strutture organizzative degli enti del servizio sanitario regionale, senza oneri aggiuntivi per il servizio sanitario regionale.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di esercizio delle funzioni previste da questo articolo”.

La DGRM n. 1385 del 28/10/2022 ha approvato gli indirizzi per l'attuazione del sopracitato art. 42 comma 5 e contestualmente ha stabilito che con successivi atti saranno definiti ulteriori adempimenti funzionali alla prima attuazione della L.R. n.19/2022. Inoltre, nel definire le modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie, nonché dei beni mobili e immobili dell'azienda sanitaria unica regionale (ASUR) alle aziende sanitarie territoriali, ha stabilito al paragrafo 4, punto 4.1 dell'allegato A, che “ (...) *Il personale attualmente assegnato alla Direzione Generale ASUR è integralmente assegnato all'AST di Ancona e, per lo svolgimento di funzioni interaziendali e di coordinamento, opererà in raccordo con ARS, attraverso specifici protocolli di intesa*”.

La DGRM n. 1718 del 19 dicembre 2022, nel relativo allegato A, ha definito gli adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 e DGRM 1385/2022, declinando meglio in dettaglio le funzioni della Gestione Liquidatoria e del Commissario liquidatore nonché, disciplinando coerentemente al paragrafo 4, punto 4.4, il mantenimento nelle connesse funzioni delle Aree Dipartimentali della preesistente ASUR che, continuano a svolgere attività di supporto a carattere trasversale rispetto alle omologhe strutture delle Aziende Sanitarie Territoriali nelle materie di cui gli articoli 42, comma 9 e 44, della L.R. 19/2022 e successive Delibere di attuazione, “*nelle more dell'adozione degli atti aziendali delle AST*”. Inoltre, al punto 19 dell'Allegato A, viene specificato che “*Relativamente alle funzioni previste dall'art. 43 della Legge Regionale n. 19/2022 e le funzioni di cui alla Legge Regionale n. 26/1996 dovranno essere attivate apposite convenzioni fra gli Enti del SSR e ARS per garantire alla stessa il personale necessario, ovvero sotto forma di utilizzo funzionale, nelle more di una riorganizzazione dell'ARS che ne preveda un potenziamento in termini di dotazione organica. ARS svolge inoltre con le medesime modalità le attività di indirizzo, verifica e supervisione di alcune funzioni interaziendali e di coordinamento, da definirsi con specifici atti, fatta salva la possibilità di attribuire funzioni di coordinamento interaziendale ad uno degli Enti del SSR attraverso specifici protocolli d'intesa*”.

La DGRM 113 del 14/02/2022 recante “Art. 4, LR n. 26/1996 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenzia regionale” ha istituito i Settori di cui al comma 4, art. 4 della Legge regionale n. 26/1996 e di individuare le relative materie di competenza, specificando



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

quelle riservate alla Direzione, secondo quanto indicato nell'Allegato *A alla richiamata Delibera*.

Rispetto alle funzioni elencate negli articoli 43 e 44 sopra richiamati, è necessario procedere ad una prima determinazione delle modalità di svolgimento precisando che le stesse sono esercitate dall'Agenzia regionale sanitaria nell'ambito dei Settori di competenza, con il coordinamento dei dirigenti preposti, avvalendosi di personale proprio, di personale regionale distaccato nonché di personale degli Enti del SSR. Per l'esercizio delle nuove funzioni, l'ARS si può inoltre avvalere delle strutture organizzative degli enti del servizio sanitario regionale competenti nelle specifiche materie, senza oneri aggiuntivi per il servizio sanitario regionale, attraverso appositi protocolli di intesa tra le parti, come definiti dalla Giunta regionale.

Con Decreti del Direttore del Dipartimento Salute, a seguito di ricognizione effettuata dai Commissari straordinari di ASUR e Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord, il personale dipendente dei due Enti cessanti viene assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria Territoriale.

Per quanto riguarda le funzioni interaziendali e di coordinamento in precedenza svolte centralmente dalla preesistente ASUR e rientranti tra le funzioni ora assegnate ad ARS, come meglio in dettaglio descritte nell'**allegato A**, alla presente deliberazione, si applicano le disposizioni ed i criteri stabiliti con Delibere di Giunta n. 1385/2022 e n. 1718/2022.

Alla luce del quadro normativo e provvedimentale sopra richiamato e considerate le disposizioni contenute agli articoli 39, 42, 43 e 44 della L.R. 19/2022, concernenti funzioni in parte riconducibili alle materie già oggetto di coordinamento e di gestione centralizzata da parte dell'ASUR, si ritiene necessario garantire una gestione sinergica e assicurare la piena continuità dell'azione amministrativa nell'ambito del processo di riorganizzazione.

Per tali finalità è possibile procedere, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, alla stipula di apposita convenzione tra ASUR (per la quale subentrerà AST di Ancona con decorrenza 01/01/2023) e Regione Marche - ARS, nello schema di cui all'allegato B alla presente Delibera, a formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto le attività di supporto che l'AST di Ancona si impegna a garantire alla Regione Marche e in particolare alle strutture organizzative di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1204 e n. 1523 del 2001, in relazione agli specifici ambiti di competenza ivi definiti, e all'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), tramite le Aree Dipartimentali e le Strutture centrali della pre-esistente ASUR, nelle attività di interesse regionale e di quelle di cui al su citato Allegato A), come meglio in dettaglio descritte nella convenzione.

Resta ferma la necessità della preventiva acquisizione della disponibilità del personale dirigenziale e del comparto appartenente alle predette Aree Dipartimentali ed Uffici, salvaguardandone la legittima facoltà di diversa opzione, sulla base dei relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Con successivi atti la Giunta regionale definirà l'assetto organizzativo dell'ARS indicando le specifiche aree di competenza della Direzione e dei Settori nonché disciplinando l'organizzazione e il funzionamento del soggetto aggregatore della Regione Marche e i suoi rapporti con l'ARS e gli enti del SSR.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In relazione alle attività già gestite da ASUR, si evidenzia che la stessa ha implementato sin dall'anno 2010, un modello organizzativo centralizzato di gestione autonoma e diretta del rischio per responsabilità sanitaria, disciplinando funzioni e responsabilità di ciascun servizio aziendale coinvolto nell'iter istruttorio e valutativo, finalizzato all'assunzione delle determinazioni relative alle richieste risarcitorie e avvalendosi di un supporto multidisciplinare di esperti nella trattazione e liquidazione dei sinistri.

La continuità della procedura di gestione diretta sinistri per responsabilità sanitaria è allo stato salvaguardata rispetto ai contenziosi già in essere, confluiti *ex lege* nella gestione liquidatoria di cui all'Art. 42, comma 9, L.R. 19/2022, come meglio precisato nel paragrafo 15, punti 15.1 e 15.2 dell'Allegato A alla DGRM n. 1718/2022, nondimeno risulta necessario impartire indicazioni anche per gli eventi di danno futuri, rispetto ai quali le Aziende Sanitarie Territoriali, operative dal 01/01/2023, non dispongono di coperture assicurative RC terzi né di altri strumenti di copertura del rischio.

Al riguardo si ritiene di impartire, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera e), della L.R. 19/2022, apposite direttive, accluse nell'**allegato C**, alla presente Delibera e, di demandare all'AST di Ancona e per essa alla competente Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso già preposta alla detta funzione, la prosecuzione in via provvisoria, della gestione diretta sinistri per responsabilità sanitaria con riferimento agli eventi di danno che si verificheranno nelle Aziende Sanitarie Territoriali a decorrere dal 01/01/2023, esclusa l'incorporanda Azienda Ospedali Marche Nord, che dispone di polizza RC Terzi con validità sino al 31/12/2023.

Ciò al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'iter di valutazione e progettazione, a livello regionale, di un programma di copertura del rischio sanitario per tutti gli Enti del SSR ed al contempo assicurare una gestione sinergica del rischio che permanga orientata alla riduzione dei costi, al contenimento del contenzioso per responsabilità medica, alle politiche di prevenzione e riduzione della sinistrosità ed alle azioni di miglioramento della *clinical governance*, in ottemperanza alla Legge 24/2017 (cd. legge Bianco-Gelli).

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone all'approvazione della Giunta Regionale la presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Armando Marco Gozzini

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto propone la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento

Armando Marco Gozzini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Modalità di svolgimento delle funzioni attribuite all'ARS - Articolo 43, comma 1, legge regionale 8 agosto 2022 n. 19

L'articolo 43, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2022 n. 19, attribuisce all'ARS le seguenti funzioni:

- a) coordinamento della **programmazione degli acquisti centralizzati** di beni, servizi e lavori pubblici degli enti del servizio sanitario regionale e supporto tecnico e operativo alla Stazione unica appaltante (SUAM) di cui alla legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)) secondo quanto previsto dall'articolo 44;
- b) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella **definizione del fabbisogno di personale**;
- c) supporto in relazione all'eventuale **coordinamento di procedure concorsuali aggregate** per il reclutamento del personale degli enti del servizio sanitario regionale, secondo quanto stabilito ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 di questa legge;
- d) **raccolta, verifica, elaborazione dei flussi informativi** e gestione dell'archivio regionale dei dati e delle informazioni di interesse sanitario, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- e) analisi, valutazione e monitoraggio dei **fabbisogni, della domanda e dell'offerta** delle prestazioni sanitarie e delle risorse correlate, anche ai fini della definizione di costi standard;
- f) **monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza** (LEA) e dei contenuti informativi relativi agli adempimenti ministeriali e regionali;
- g) indirizzo per la **programmazione e l'organizzazione dei trasporti sanitari** e del sistema di emergenza e urgenza;
- h) indirizzo e coordinamento dei **percorsi assistenziali ospedale-territorio**, per la gestione del rischio clinico e la valutazione della qualità con attività di audit e misurazione degli esiti;
- i) indirizzo e governo delle **reti cliniche**;
- l) indirizzo, coordinamento e controllo dello sviluppo dei **sistemi informativi e tecnologici** del servizio sanitario regionale;
- m) valutazione delle tecnologie biomediche e coordinamento delle funzioni di **Health Technology Assessment** (HTA);
- n) promozione della **ricerca**, dello sviluppo, dell'innovazione in materia sanitaria e di integrazione socio-sanitaria;
- o) **monitoraggio** dell'attività degli **Uffici relazioni con il pubblico** (URP) degli enti del servizio sanitario regionale e degli strumenti di **partecipazione** dei cittadini e degli utenti".

Le funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale sanitaria nell'ambito dei Settori di competenza, con il coordinamento dei dirigenti preposti, avvalendosi di personale proprio, di personale regionale distaccato nonché di personale degli Enti del SSR in utilizzo funzionale. Nelle more della riorganizzazione dell'ARS e della definizione delle specifiche aree di competenza della Direzione e dei Settori, per l'esercizio delle nuove funzioni, l'ARS si può inoltre avvalere delle strutture organizzative degli enti del servizio sanitario regionale competenti nelle specifiche materie, senza oneri aggiuntivi per il servizio sanitario regionale, attraverso appositi protocolli di intesa tra le parti, come definiti dalla Giunta regionale.

Per quanto riguarda le funzioni interaziendali e di coordinamento in precedenza svolte centralmente dalla direzione ASUR e rientranti tra le funzioni ora assegnate ad ARS e di seguito specificate, le attività di indirizzo e verifica sono svolte a livello regionale dall'ARS o dai Dipartimenti regionali competenti. Il coordinamento operativo è affidato all'ARS, che si avvale di personale e strutture degli Enti del SSR, ed in particolare, sulla base di apposita convenzione, si avvale dell'attività di supporto delle strutture dipartimentali della pre-esistente ASUR, incardinate con decorrenza 01/01/2023 nella AST di Ancona, ferma restando supervisione e il controllo dei risultati da parte del livello regionale competente.

1. Attività di supporto agli acquisti di beni e servizi [punti a) e b), c.1 art. 44]

Le attività di competenza dello specifico Settore dell'ARS riguardano:

- le funzioni di coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati di beni, servizi e lavori pubblici degli enti del servizio sanitario regionale;
- le funzioni di supporto tecnico e operativo alla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) di cui alla l.r. 12/2012 nelle attività di pianificazione e gestione delle procedure di acquisto centralizzato di beni, servizi e lavori pubblici per gli enti del servizio sanitario regionale in conformità alla disciplina dell'Unione europea e statale.

Le funzioni sono svolte a supporto dell'attività di pianificazione del soggetto aggregatore della Regione Marche (SUAM), e secondo gli indirizzi del Dipartimento Salute. Nello specifico, il soggetto aggregatore è responsabile della pianificazione degli acquisti di beni e servizi, in raccordo con ARS che coordina e monitora i programmi degli Enti avvalendosi di personale con specifiche competenze proveniente dagli Enti del SSR, in particolare dall'ex struttura dipartimentale competente in materia della pre-esistente ASUR.

Richiamata la DGR 204 del 25/02/2019, nelle more della ridefinizione del rapporto convenzionale ivi previsto e della adozione degli atti aziendali delle AST, come disposto dalla DGR n. 1718 del 19 dicembre 2022, al punto 13 dell'Allegato A, in fase transitoria, gli acquisti di beni e servizi di competenza della Regione Marche - SUAM in qualità di Soggetto aggregatore destinati al settore sanitario nonché gli acquisti di beni e servizi effettuati in qualità di centrale di committenza per tutti gli Enti del SSR, avvengono mediante l'avvalimento dell'Area Dipartimentale competente incardinata nella AST di Ancona, ferme restando le attività previste dall'art. 43 comma 1 lettera A) in capo all'Agenzia Regionale Sanitaria che verranno gestite in fase transitoria mediante specifici rapporti convenzionali.

2. Attività di supporto alle politiche del personale [punti b) e c), c. 1 art. 43]

Le attività di competenza dello specifico Settore dell'ARS concernenti:

- il supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella definizione del fabbisogno di personale;
- il supporto in relazione all'eventuale coordinamento di procedure concorsuali aggregate per il reclutamento del personale degli enti del servizio sanitario regionale, secondo quanto stabilito ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 19/2022;

sono svolte in raccordo con il Settore competente in materia del Dipartimento Salute. Il supporto alla definizione del fabbisogno di personale e il coordinamento delle procedure concorsuali, sono svolte dall'ARS, in raccordo con il Dipartimento Salute, avvalendosi del personale della struttura dipartimentale competente in materia della pre-esistente ASUR.

3. Attività di raccolta, monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di interesse sanitario [punti d), e) e f), c. 1 art. 43]

Le attività di competenza dello specifico Settore dell'ARS concernenti:

- raccolta, verifica, elaborazione dei flussi informativi e gestione dell'archivio regionale dei dati e delle informazioni di interesse sanitario, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- analisi, valutazione e monitoraggio dei fabbisogni, della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie e delle risorse correlate, anche ai fini della definizione di costi standard;
- monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei contenuti informativi relativi agli adempimenti ministeriali e regionali;

sono coordinate dall'ARS, in raccordo con i competenti Settori del Dipartimento Salute, attraverso la definizione delle modalità di organizzazione, raccolta, trasmissione di dati e informazioni da parte delle strutture competenti degli Enti del SSR.

Le funzioni di coordinamento degli Enti del SSR nonché di supporto e monitoraggio da parte del Settore competente sono effettuate con la strutturazione di gruppi di lavoro tecnici specifici per singolo flusso informativo sanitario, con l'individuazione di un coordinatore, con l'integrazione di figure professionali specifiche per area di attività/competenza. Con atto formale dovrà essere individuato, per ogni flusso Informativo sanitario e per ogni Ente del SSR: un coordinatore; un referente dei contenuti; un referente degli invii. Ogni ente del SSR deve inoltre individuare una figura specifica che provveda al monitoraggio complessivo dei flussi informativi in essere.

Tutte le fasi di supporto, gestione, coordinamento e monitoraggio saranno effettuate da parte del Settore competente dell'ARS avvalendosi di personale con specifiche competenze di data management e data-analysis, a seguito di accordi con gli Enti del SSR.

Attività in continuità: è necessario mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire che le attività di validazione e consolidamento del flusso SDO dell'anno 2022, unitamente al controllo e verifica delle Prestazioni Sanitarie (CVPS), vengano effettuate a livello delle AST con le stesse modalità condivise con l'Agenzia Regionale Sanitaria, in continuità con quanto già attuato dai Referenti ASUR/AreaVasta/AOMN, precedentemente designati e specificatamente formati, e l'invio della relazione finale firmata, con i relativi abbattimenti entro i termini previsti.

Il governo e la gestione di eventuali nuove funzioni seguiranno le stesse modalità di funzionamento.

L'ARS, d'intesa con il Dipartimento Salute, può inoltre svolgere attività di analisi, ricerca ed elaborazione dati a favore degli enti del SSR, attraverso la definizione di uno specifico protocollo di intesa tra le parti.

4. Attività di indirizzo per l'organizzazione del sistema dell'emergenza urgenza e dei trasporti sanitari [punto g), c. 1 art. 43]

Per l'espletamento delle funzioni concernenti:

- indirizzo per la programmazione e l'organizzazione dei trasporti sanitari e del sistema di emergenza e urgenza;

l'ARS garantisce, attraverso il Settore competente in materia, la gestione unitaria, omogenea, efficace ed efficiente dei servizi di emergenza-urgenza extraospedaliera, di trasporto sanitario e sanitario semplice. Tale attività si svolge in termini di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio:

- dell'organizzazione e funzionamento dei sistemi di emergenza-urgenza extraospedaliera e di trasporto sanitario, in collaborazione con gli Enti del SSR;
- a supporto di quanto declinato al punto a) del richiamato articolo 43 della L.R. 19/22 per quanto riguarda il sistema dell'emergenza sanitaria;
- del convenzionamento delle AST con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
- della promozione del coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- di attività scientifiche e di studio, in collaborazione con gli Enti del SSR e degli enti di ricerca, su modelli organizzativi relativi agli ambiti di competenza valorizzando l'expertise, con particolare riferimento allo sviluppo dell'attività formativa.

L'ARS assicura la direzione e il coordinamento operativo del servizio Numero di emergenza Unico Europeo (NUE) 112 sul territorio marchigiano ed umbro, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 4 della L.R. 26/96, e il numero unico armonizzato a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117), in ottemperanza alla relativa direttiva europea e secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con gli Enti del SSR.

L'ARS opera inoltre in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale.

Per le attività riguardanti lo specifico ambito dei trasporti sanitari, l'ARS si avvale della collaborazione del personale, incardinato nell'AST di Ancona e afferente all'ex struttura dipartimentale della direzione ASUR competente in materia di acquisti di beni e servizi.

5. Attività di coordinamento e governo delle reti cliniche e dei percorsi assistenziali [punti h) e i), c. 1 art. 43]

Per l'espletamento delle funzioni concernenti:

- indirizzo e coordinamento dei percorsi assistenziali ospedale-territorio, per la gestione del rischio clinico e la valutazione della qualità con attività di audit e misurazione degli esiti;
- indirizzo e governo delle reti cliniche;

si prevede una gestione a livello centrale, con il coinvolgimento di professionisti competenti per le attività di prevenzione, cura, assistenza dei pazienti, con l'adozione di linee-guida o PDTA comuni a tutte le strutture ospedaliere e/o territoriali.

Per il funzionamento delle reti è fondamentale l'individuazione dei ruoli e delle funzioni di ogni struttura che ne fa parte, la definizione delle interconnessioni tra i vari nodi e la pianificazione regionale sull'utilizzo delle risorse. La centralità e la solidità delle connessioni specifiche della rete devono essere considerate elementi caratterizzanti e obbligatori, con i quali valorizzare obiettivi di processo e di esito.

Per entrambe le aree di attività, si prevede un Coordinamento Regionale, nominato con decreto del Direttore dell'ARS, con l'apporto dei Settori competenti, i rappresentanti delle Direzioni sanitarie e i referenti clinici di rete, ai quali compete il ruolo di indirizzo e verifica del funzionamento della rete stessa, attraverso la promozione e il monitoraggio costante del livello di implementazione, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo armonico e uniforme delle procedure nelle diverse articolazioni su tutto il territorio regionale.

In particolare il Coordinamento regionale:

- contribuisce all'elaborazione di un regolamento che disciplini le modalità di funzionamento della rete/percorsi, definendone i livelli di articolazione ed operatività tra i diversi professionisti operanti nella rete stessa;
- verifica l'integrazione organizzativa di tutti gli attori/stakeholder coinvolti nella rete;
- promuove la realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali al fine di garantirne l'implementazione, sulla base anche di analisi epidemiologiche.

6. Attività di coordinamento per lo sviluppo dei sistemi informativi, delle tecnologie e della ricerca e innovazione [punti l), m) e n), c. 1 art. 43]

Per l'espletamento delle funzioni concernenti:

- indirizzo, coordinamento e controllo dello sviluppo dei sistemi informativi e tecnologici del servizio sanitario regionale;
- valutazione delle tecnologie biomediche e coordinamento delle funzioni di Health Technology Assessment (HTA);
- promozione della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione in materia sanitaria e di integrazione socio-sanitaria;

l'ARS effettua il coordinamento delle strutture degli Enti del SSR mediante la predisposizione di atti di indirizzo sull'organizzazione delle attività anche avvalendosi del personale degli Enti del SSR attraverso specifici protocolli di intesa.

Per i sistemi informativi, all'interno del Settore competente viene costituito un apposito gruppo di lavoro, costituito da ingegneri informatici ed esperti del settore, che supporti la predisposizione degli indirizzi concernenti la gestione dei processi direzionali (definizione degli obiettivi strategici), gestionali (traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi economici di cui misurarne il raggiungimento), operativi (attuazione degli obiettivi).

Per quanto riguarda l'HTA, all'interno del Settore competente dell'ARS, si procede alla creazione del gruppo regionale di coordinamento, costituito da personale multidisciplinare di tipo tecnico e sanitario.

7. Attività di supporto e monitoraggio delle modalità di partecipazione di cittadini e utenti [punto o), c. 1 art. 43], nonché delle attività rivolte alla comunicazione e alle relazioni esterne

Per l'espletamento delle funzioni concernenti:

- monitoraggio dell'attività degli Uffici relazioni con il pubblico (URP) degli enti del servizio sanitario regionale e degli strumenti di partecipazione dei cittadini e degli utenti;

l'ARS monitora le modalità di funzionamento degli URP sulla base delle direttive formulate dalla Giunta regionale, verificando l'adozione delle misure finalizzate al miglioramento dei servizi erogati e alla loro accessibilità. L'ARS monitora inoltre l'aggiornamento dell'elenco delle formazioni sociali operanti a livello regionale e impegnate nella tutela del diritto alla salute nonché il funzionamento dei comitati di partecipazione.

CONVENZIONE TRA ASUR E REGIONE MARCHE

IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA

REGIONE MARCHE N. _____

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Codice Fiscale e Partita IVA n. _____, di seguito denominata ASUR rappresentata dalla Dott.ssa Nadia Storti in qualità di Commissario Straordinario

E

La Regione Marche, Codice Fiscale e Partita IVA _____, rappresentata, in virtù di quanto disposto dalla DGRM n__ del _____ dal Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, Dott. Armando Marco Gozzini

PREMESSO CHE

L'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

L'art. 4 (Funzioni della Regione), della L.R. 19/2022 al comma 1, definisce le funzioni della Regione prevedendo che *“La Regione esercita in ambito sanitario le funzioni che richiedono una gestione unitaria sul territorio regionale e, in particolare, quelle di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo, verifica e valutazione, nonché le altre funzioni a essa demandate dalla normativa statale”*;

L'art. 39 (Vigilanza e controllo regionale) della L.R. 19/2022 prevede che *“La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione degli enti del servizio sanitario regionale al fine di verificare il risultato di gestione raggiunto in termini di buon andamento e di conseguimento dell'equilibrio*

economico, con particolare riferimento all'economicità, all'efficacia e all'efficienza dell'attività svolta, alla conformità alle direttive e agli indirizzi regionali, nonché agli obiettivi fissati dalla programmazione sanitaria statale e regionali”.

L'art. 42 (Soppressione dell'ASUR, costituzione delle AST e incorporazione dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord) definisce modalità e criteri del riassetto del Servizio Sanitario Regionale e funzioni della gestione liquidatoria della pre-esistente ASUR;

L'Art. 43 della L.R. 19/2022 (Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale sanitaria) stabilisce le funzioni demandate all'Agenzia Sanitaria Regionale nell'ambito del nuovo assetto organizzativo;

L'Art. 44 (Sistema di acquisto degli enti del servizio sanitario regionale) recita testualmente:

“1. Al fine di favorire la centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori in ambito sanitario e della relativa programmazione, nell'intento di ottimizzare ed efficientare la spesa degli enti di cui all'articolo 22, l'Agenzia regionale sanitaria di cui all'articolo 4 della l.r. 26/1996, svolge:

a) funzioni di coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati di beni, servizi e lavori pubblici degli enti del servizio sanitario regionale;

b) funzioni di supporto tecnico e operativo alla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) di cui alla l.r. 12/2012 nelle attività di pianificazione e gestione delle procedure di acquisto centralizzato di beni, servizi e lavori pubblici per gli enti del servizio sanitario regionale in conformità alla disciplina dell'Unione europea e statale.

2. *Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dall'Agenzia regionale sanitaria anche avvalendosi delle strutture organizzative degli enti del servizio sanitario regionale, senza oneri aggiuntivi per il servizio sanitario regionale.*

3. *La Giunta regionale disciplina le modalità di esercizio delle funzioni previste da questo articolo". La DGRM n. 1385 del 28/10/2022 al paragrafo 4., dell'allegato A, ha definito le modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie, nonché dei beni mobili e immobili dell'azienda sanitaria unica regionale (asur) alle aziende sanitarie territoriali ed ha inoltre stabilito al punto 4.1, che " (...) Il personale attualmente assegnato alla Direzione Generale ASUR è integralmente assegnato all'AST di Ancona e, per lo svolgimento di funzioni interaziendali e di coordinamento, opererà in raccordo con ARS, attraverso specifici protocolli di intesa".*

La DGRM n. 1718 del 19 dicembre 2022, declina nell'allegato A, gli adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 e DGRM 1385/2022, precisando meglio in dettaglio le funzioni della Gestione Liquidatoria e del Commissario liquidatore nonché definendo coerentemente, le prerogative delle Aree Dipartimentali preposte alle medesime funzioni.

Alla luce del quadro normativo e provvedimentale sopra richiamato e considerate le disposizioni contenute agli articoli, 1, 39, 42, 43 e 44 della LR. 19/2022, si ritiene utile, ai fini dell'implementazione di una gestione sinergica ed integrata, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e che ne assicuri la piena continuità nell'ambito del processo di riorganizzazione, avvalersi delle professionalità che hanno

svolto nei diversi ambiti di attività di interesse della presente convenzione, funzioni di coordinamento e di gestione di procedure e processi a valenza aziendale.

Per gli obiettivi di cui innanzi si stima utile procedere alla stipula di apposita convenzione tra ASUR e Regione Marche, che disciplini l'attività di supporto a favore della Regione Marche, in relazione all'articolazione organizzativa di cui alla legge regionale n. 18 del 2021 e agli ambiti di competenza definiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1204 e n. 1523 del 2021, e dell'ARS, da parte delle Aree Dipartimentali e delle Strutture centrali della pre-esistente ASUR, nell'ambito delle attività elencate al successivo articolo 1.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Le premesse alla presente convenzione fanno parte integrante e sostanziale della stessa.

L'ASUR, cui subentra, per quanto di seguito, ad ogni conseguente effetto l'AST di Ancona a decorrere dal 01/01/2023, si impegna, a fornire alla Regione Marche e nello specifico alle strutture organizzative della Giunta regionale secondo l'assetto delle competenze di cui alle deliberazioni n. 1204 e n. 1523 del 2021 e/o all'ARS, mediante le Aree Dipartimentali e le

Strutture/Uffici della pre-esistente ASUR che confluiranno nell'AST di Ancona, il supporto nelle materie di seguito elencate, suscettibili di essere integrate, mediante addendum alla convenzione:

- **Acquisti di beni e servizi;**
- **Contabilità e Bilancio;**
- **Controllo di Gestione;**
- **Sistemi informativi e tecnologici;**
- **Valutazione delle tecnologie biomediche e coordinamento delle funzioni di Health Technology Assessment (HTA);**
- **Tecnico e patrimonio;**
- **Politiche del personale;**
- **Affari Generali, Legali, Contenzioso per responsabilità sanitaria e servizi assicurativi;**
- **Comunicazione e relazioni esterne;**
- **Integrazione Socio Sanitaria.**

A tal fine il Commissario Straordinario che sottoscrive la presente convenzione, dichiara di avere acquisito la generica disponibilità del personale dirigenziale e del comparto, fatta salva ogni differente opzione che il medesimo personale resta libero di esprimere, nell'esercizio delle legittime prerogative sancite dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

ART. 2 – AMBITI OPERATIVI E RAPPORTI

In relazione a quanto stabilito al superiore articolo 1, al fine di assicurare una gestione lineare ed ordinata, ancorché ispirata a criteri di massima collaborazione, è necessario precisare che i Direttori delle Aree

Dipartimentali, nelle more dell'adozione degli atti aziendali delle AST,

operano sulla base dei seguenti criteri:

- svolgono in favore della Regione, e precisamente delle strutture organizzative della Giunta regionale sulla base dell'assetto delle competenze di cui alle deliberazioni n. 1204 e n. 1523 del 2021 e/o dell'ARS, le funzioni di supporto nelle materie di rilevanza e livello regionale di cui alla normativa sopra richiamata ed in quelle demandate all'ARS e, in tale specifico ambito, operano in rapporto diretto funzionale con i direttori dei dipartimenti competenti per materia e, con il Direttore dell'ARS, per gli ambiti di attività specificamente demandati all'Agenzia in forza degli articoli 43 e 44 della L.R. 19/2022;

- svolgono inoltre, su indirizzo del Dipartimento Salute o del direttore del dipartimento competente per materia e dell'ARS, attività di coordinamento e di supporto trasversale rispetto alle omologhe strutture delle Aziende Sanitarie Territoriali nelle materie di cui all'art. 42, comma 9 come meglio dettagliate dalle DGRM n. 1385 del 28/10/2022 e n. 1718 del 19/12/2022, nonché le funzioni attribuite dall'AST di Ancona e ne rispondono al Direttore Generale/Commissario Straordinario da cui dipendono gerarchicamente.

ART. 3 – MODALITA' E PERSONALE DEDICATO

Il personale identificato nelle allegate schede descrittive, di struttura e funzioni, svolge l'attività di supporto in favore della Regione, del Dipartimento Salute e/o dell'ARS e di attività trasversali fra le AST, anche tenuto conto delle esigenze di servizio dell'AST di Ancona in funzione di

Gestione Liquidatoria, in quanto preposti alle medesime in forza del relativo incarico.

Le attività di supporto dedotte nella presente Convenzione, sono espletate da parte dei Direttori delle Aree Dipartimentali e dai Dirigenti di altre Strutture interessate, tramite il personale da essi gerarchicamente dipendente, incluso il personale appartenente ad altre AST che attualmente prestano servizio in utilizzo. Tale personale, salvo l'esercizio di diversa opzione, continua a svolgere la propria attività in favore delle precitate Aree e Strutture. A tale riguardo le AST provvederanno alla stipula di specifici accordi/convenzioni.

La sede di servizio di tutto il personale interessato dalla presente convenzione resta, per le attività oggetto della presente convenzione, quella di Via Oberdan n. 2 ad Ancona.

ART. 4

Le coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi, Infortuni e Kasko, sono a carico dell'AST di Ancona anche con riferimento alle attività svolte dal personale in favore della Regione e dell'ARS.

ART. 5

Il presente rapporto convenzionale decorre dalla data del 01/01/2023 ed ha validità di anni 1, nelle more dell'adozione degli atti aziendali delle AST.

Resta, quindi, stabilito che, al momento della conclusione del periodo sopra indicato, il rapporto convenzionale si intenderà risolto ad ogni effetto e senza necessità di alcun avviso, fatta salva comunque la possibilità di proroga su richiesta dell'ARS o della Regione.

ART. 6

I dati personali saranno trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano alla rigorosa osservanza delle disposizioni sul trattamento dei dati e sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs.101/2018, e al regolamento UE n. 679 del 27/04/2016.

Tutti i dati e le informazioni di cui i professionisti entrano in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione degli stessi.

ART. 7

Per ogni controversia il foro competente è quello di Ancona.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e a spese della parte che intenda richiederla.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli Enti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto dalle parti.

**CAPO II – SETTORI DI ATTIVITA' OGGETTO DELLA
CONVENZIONE**

ART. 8 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

In materia di acquisti di beni e servizi l'attività di supporto a favore della Regione e dell'ARS è svolta dall'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica, come meglio in dettaglio precisato nella scheda descrittiva e nominativa di

cui all'allegato 1) nei seguenti ambiti di attività indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati di beni e servizi a beneficio degli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 19 dell'08 agosto 2022;
- analisi dei fabbisogni relativamente alle procedure centralizzate come individuate in sede di programmazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 19 dell'08 agosto 2022;
- analisi del mercato, definizione della strategia di gara, valutazione delle offerte, aggiudicazione delle procedure centralizzate, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 19 dell'08 agosto 2022;
- gestione dei contratti unici a beneficio delle AST e/o Enti del SSR.

ART. 9 – CONTABILITA' E BILANCIO

In materia di contabilità e bilancio, l'attività di supporto a favore della Regione e dell'ARS è svolta dall'Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza, come meglio in dettaglio precisato nella scheda descrittiva e nominativa di cui all'allegato 2) nei seguenti ambiti di attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Collaborazione sugli atti aziendali delle costituenti AST per la parte relativa alle azioni di efficientamento e risultati da raggiungere;
- Supporto alla definizione degli obiettivi di consumo dei fattori produttivi a maggior impatto di spesa (farmaci ospedalieri, dispositivi medici, altri beni e servizi) per il mantenimento

dell'equilibrio di bilancio

- Collaborazione in merito agli obiettivi economici per beni e servizi alle AST, che dovranno essere pienamente rispettati nelle allocazioni di Bilancio Economico Preventivo e dovranno essere considerati vincoli gestionali consentendo il monitoraggio del mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema;
- Supporto al controllo trimestrale di tali obiettivi effettuato congiuntamente con gli Uffici Regionali al fine di implementare, in caso di emergente disallineamento della gestione rispetto alle assegnazioni, il supporto alle AST nell'adozione dei piani di rientro per il riallineamento aziendale agli obiettivi/vincoli regionali, come previsto dalla normativa;
- Supporto all'analisi di strumenti di benchmarking regionali per incrementare l'efficienza del singolo processo produttivo attraverso il confronto tra strutture pubbliche.

ART. 10 - CONTROLLO DI GESTIONE

In materia di controllo di gestione, l'attività di supporto a favore della Regione e dell'ARS, è svolta dall'Area Dipartimentale Controllo di Gestione, come meglio in dettaglio precisato nella scheda descrittiva e nominativa di cui all'allegato 3) nei seguenti ambiti di attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Supporto analisi, valutazione e monitoraggio dei fabbisogni, della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie e delle risorse correlate, anche ai fini della definizione di costi standard;

- Collaborazione a indicazioni e schemi omogenei per la predisposizione del Piano della Performance all'interno del PIAO, della Relazione sulla performance, della Relazione al Bilancio di esercizio, del modello LA, del modello CE trimestrale e del modello CP

- Collaborazione alla matrice dei legami HR-AMC del personale dipendente e convenzionato delle AST

- Supporto sul flusso dei DM e Farmaci delle AST

- Supporto sui cruscotti a beneficio delle AST per l'elaborazione dei report trimestrali e la rendicontazione degli obiettivi sanitari (SDO, FAR, File C, COSTI, UE, RETI CLINICHE, EMUR 118, EMUR PS, SIAD, ECC...)

ART. 11 - SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

In materia di sistemi informativi e tecnologici l'attività di supporto a favore della Regione e dell'ARS, è svolta dall'Area Dipartimentale Servizi Informativi, come meglio in dettaglio precisato nella scheda descrittiva e nominativa di cui all'allegato 4), nei seguenti ambiti di attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Raccolta, monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di interesse sanitario;

- Coordinamento e controllo dello sviluppo dei sistemi informativi e tecnologici;

- Coordinamento del tavolo di lavoro inter-AST composto dai dirigenti dei sistemi informativi delle AST e dai Referenti/direttori

dell'esecuzione dei contratti unici;

- Supporto alla programmazione degli acquisti centralizzati unici di beni e servizi in ambito ICT sanitario a beneficio delle AST;

- Su indicazioni della struttura regionale competente, partecipazione ai tavoli nazionali in materia di Sistemi Informativi Sanitari e infrastrutture ICT in ambito sanitario;

- Supporto al coordinamento attuazione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) per la digitalizzazione in ambito sanitario a beneficio delle AST.

ART. 12 - TECNOLOGIE BIOMEDICHE E HTA

In materia di tecnologie biomediche e HTA l'attività di supporto a favore della Regione e dell'ARS, è svolta dalla UOC Ingegneria Clinica, come meglio in dettaglio precisato nella scheda descrittiva e nominativa di cui all'allegato 5) nei seguenti ambiti di attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- valutazione delle tecnologie biomediche e coordinamento delle funzioni di Health Technology Assessment (HTA);

- servizio per la programmazione degli acquisti legati all'ammodernamento tecnologico;

ART. 13 - AREA TECNICA E PATRIMONIO

In materia di area tecnica e patrimonio l'attività di supporto a favore della Regione e dell'ARS, è svolta dal personale già dedicato presso ASUR, come

meglio in dettaglio precisato nella scheda descrittiva e nominativa di cui all'allegato 6), nei seguenti ambiti di attività indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- coordinamento della programmazione triennale dei lavori pubblici a beneficio delle AST;
- programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche attinenti le AST;
- definizione della strategia di gara, valutazione delle offerte, aggiudicazione delle procedure attinenti i lavori pubblici degli Enti del SSR, con particolare riferimento ai progetti previsti dal PNRR.

ART. 14 – POLITICHE DEL PERSONALE

In materia di politiche del personale l'attività di supporto a favore della Regione e dell'ARS, è svolta dal personale preposto, come meglio in dettaglio precisato nella scheda descrittiva e nominativa di cui all'allegato 7) nei seguenti ambiti di attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- definizione del fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett. b);
- coordinamento di procedure concorsuali aggregate per il reclutamento del personale degli enti del SSR, ai sensi dell'art. 20, comma 4, lett. c);
- sistema delle relazioni sindacali;

ART. 15 - AFFARI GENERALI, LEGALI, RESPONSABILITA'

SANITARIA E SERVIZI ASSICURATIVI

In materia di affari generali, legali, responsabilità sanitaria e assicurazioni, l'attività di supporto a favore della Regione e dell'ARS è svolta dall'Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso, come meglio in dettaglio precisato nella scheda descrittiva e nominativa di cui all'allegato 8) nei seguenti ambiti di attività:

- Funzioni inerenti gli affari generali e legali;
- Funzioni inerenti il sistema assicurativo del SSR;
- Funzioni inerenti il coordinamento del contenzioso per responsabilità sanitaria, la gestione sinistri e la razionalizzazione dei relativi costi;
- Funzioni inerenti la progettazione in prospettiva futura della copertura del rischio RC Terzi per responsabilità sanitaria degli Enti del SSR;
- Utilizzo di strumenti di bechmarking al fine di ottimizzare i costi dei servizi assicurativi del SSR;
- Funzioni inerenti la progettazione e implementazione di un sistema di compartecipazione delle Aziende Sanitarie Territoriali ai costi determinati da responsabilità sanitaria, in base a driver da definirsi sulla base della "performance" rilevabile dall'analisi quali - quantitativa dei risarcimenti danni dell'ultimo triennio, al fine di ottimizzare i costi e migliorare la sicurezza delle cure.

ART. 16 - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

In materia di comunicazione e relazioni esterne l'attività di supporto a favore della Regione e dell'ARS, è svolta dalla UOC Comunicazione come meglio

in dettaglio precisato nella scheda descrittiva e nominativa di cui all'allegato

9) nei seguenti ambiti di attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, demandati all'ARS:

- Monitoraggio dell'attività degli Uffici relazioni con il pubblico (URP) degli Enti del SSR e degli strumenti di partecipazione dei cittadini e degli utenti.

- Coordinamento e monitoraggio: delle segnalazioni/reclami; dell'attività UURPP e degli strumenti di partecipazione dei cittadini e degli utenti; soddisfazione servizi all'utenza; strumenti operativi finalizzati ad assicurare l'informazione, la trasparenza e la conoscibilità degli obiettivi, delle attività e dei servizi degli enti del servizio sanitario.

ART. 17 – INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

In materia di integrazione Socio-Sanitaria l'attività di supporto a favore della Regione e dell'ARS, è svolta dall'area integrazione Socio Sanitaria come meglio in dettaglio precisato nella scheda descrittiva e nominativa di cui all'allegato 10) nei seguenti ambiti di attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, demandati al Dipartimento Salute:

- Attività di integrazione socio-sanitaria di cui al DM 77 del 2022;
- Attività di Monitoraggio e Valutazione delle strutture Residenziali e Semi-residenziali dell'area extra-ospedaliera per: Anziani, disabili, dipendenze patologiche, salute mentale;
- Analisi del fabbisogno nelle relative strutture;
- Attività di monitoraggio dei flussi Informativi extra-ospedalieri.

ART. 18 - ALLEGATI

Alla presente convenzione sono unite le schede di descrittive e nominative, di cui agli allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) che ne formano parte integrante e sostanziale.

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto confermato e sottoscritto.

PER L'ASUR

PER LA REGIONE

Il Commissario Straordinario

Il Direttore ARS

Dr.ssa Nadia Storti

Dott. Armando Marco Gozzini

Allegato 10

SCHEDA DESCRITTIVA DI STRUTTURA E ATTIVITA' CON INDICAZIONE NOMINATIVA DEL PERSONALE AFFERENTE ALL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Dirigente: Nazzareno Firmani

E – mail: nazzareno.firmani@sanita.marche.it

PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AREA

De Santis Antonio
Della Valle Doriana
Salvatori Sauro
Sessa Ilaria

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI E DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO:

- Attività di integrazione socio-sanitaria di cui al DM 77 del 2022;
- Attività di Monitoraggio e Valutazione delle strutture Residenziali e Semi-residenziali dell'area extra-ospedaliera per: Anziani, disabili, dipendenze patologiche, salute mentale;
- Analisi del fabbisogno nelle relative strutture;
- Attività di monitoraggio dei flussi Informativi extra-ospedalieri.

Parte delle predette funzioni interessano attività trasversali alle AST. A tale riguardo le AST provvederanno alla stipula di specifici accordi/convenzioni.

l'attività di supporto è svolta a favore delle strutture della Regione, in coerenza con le competenze di cui alle disposizioni delle DGR 1204/2021 e DGR 1523/2021